

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A RICOPRIRE LA FIGURA DI GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI SIDERNO (Regolamento per la Disciplina del "Garante Dei Diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune Di Siderno" – approvato con DCC N 10 Del 27 Novembre 2021)

Il Comune di Siderno (RC) in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore 1 AA.GG n. 332 del 03/04/2023 *approva il presente "Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di soggetti interessati a ricoprire la figura di "GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la Disciplina del "Garante Dei Diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Siderno" – approvato con DCC n 10 del 27 Novembre 2021, che* [Costituisce parte integrante del presente Avviso \(Allegato A\)](#);

- Modello di Domanda di partecipazione [\(Allegato B\)](#).

Premesso che:

- il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è un istituto indipendente, di stimolo, di promozione, che non si occupa prioritariamente dei singoli casi, ma del rispetto dei diritti di tutti i minori nell'agire dell'Amministrazione e degli altri soggetti che operano nella comunità, non come organo sovraordinato, ma come figura terza di garanzia;
- il suddetto istituto ha la sua radice nella Convenzione Onu sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991, e nella Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;
- tale istituto è, comunque, di antica tradizione - il primo Garante nazionale nasce in Svezia nel 1809 - ed è oggi istituito come organo nazionale in oltre 40 Paesi, tra cui Francia, Portogallo e Polonia e come organo regionale in Belgio, Spagna e Germania;
- in Italia, oltre al Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con Legge n°112 del 2 luglio 2011, sono sempre di più le Regioni che hanno legiferato in materia, quali il Piemonte, la Calabria, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, il Veneto; da ultimo, anche alcune città, tra cui Milano, Bergamo e Palermo, hanno proceduto alla nomina di Garanti a livello locale, così come Bolzano che ha provveduto in quanto Provincia autonoma;

Considerato:

- L'istituzione nel Comune di Siderno della figura del "Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza" che consente di dare attuazione a quanto già previsto a livello nazionale dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112 ed a livello regionale dalla Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47, nonché a tutta la normativa di settore infra elencata:
- la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991;
- la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge n. 285/97 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- la Legge n. 451/97 istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
- la Legge n. 269/98 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
- la Legge n. 154/01 recante "Norme contro la violenza nelle relazioni familiari";
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Manovra economica 1 - Decreto anticrisi)":

- la Costituzione Italiana:
Art. 2. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
Art. 30. “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”;
Art. 31. “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;

Visto il Regolamento per la nomina e il funzionamento del “Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza della città di Siderno” approvato con DCC n 10 del 27 Novembre 2021;

Sentito, in merito, l’Assessore ai servizi sociali;

Tutto ciò premesso l’Amministrazione Comunale, con il presente procedimento, avvia una procedura pubblica di Manifestazione di Interesse per l’individuazione di soggetti interessati *a ricoprire la figura di* “Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza della città di Siderno” approvato con DCC n 10 del 27 Novembre 2021.

ART. 1 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il presente Avviso ha come oggetto la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione *soggetti interessati a ricoprire la figura di* “Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza della città di Siderno” approvato con DCC n 10 del 27 Novembre 2021. Al termine del procedimento, come previsto all’art.2 del suddetto regolamento il Sindaco provvederà alla nomina del Garante con proprio provvedimento.

ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento comunale sopra indicato i candidati a ricoprire il ruolo devono possedere una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell’ambito delle attività correlate al campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, Gli stessi dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.

Si precisa, inoltre, come previsto allo stesso articolo 2 che: L’incarico è incompatibile con l’esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive. L’incarico viene svolto a titolo gratuito.

ART. 3 - DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L’incarico di “Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza della città di Siderno” ha durata pari ad anni cinque ed è rinnovabile non più di una volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica, per un massimo di sei mesi in attesa del nome del successore.

Inoltre, il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Chiunque sia interessato alla nomina quale “Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza della città di Siderno” può presentare apposita domanda in carta semplice, (entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso) secondo il modello allegato al presente Avviso (*Allegato B*):

La domanda dovrà contenere:

1. la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti:

a) le generalità dell'interessato (nome cognome, luogo e data di nascita);

b) il possesso dei requisiti e caratteristiche previsti dal Regolamento, quali:

- garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio;

- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale e, inoltre, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- non aver riportato condanne penali ostative all'ammissione ai pubblici uffici;

- idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei per l'infanzia e l'Adolescenza e delle attività sociali;

- ampia garanzia di indipendenza.

c) che l'interessato non versa in nessuna delle condizioni previste dal Regolamento, ossia:

- sia incaricato di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria;

- abbia rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza, parentela e affinità fino al terzo grado con amministratori comunali.

- ricopra cariche pubbliche elettive.

2. la dichiarazione di aver preso visione del presente avviso e del Regolamento comunale del "Garante dei diritti per l'infanzia e l'Adolescenza della città di Siderno", con particolare riferimento alle condizioni dell'incarico, che è a titolo gratuito ed ha la durata di cui all'art. 2 del Regolamento suddetto.

3. la dichiarazione di aver preso visione dell'allegata informativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati a partecipare a procedure di scelta del contraente, manifestazioni di interesse, procedure comparative per incarichi di collaborazione, indette dal Comune di Siderno o interessati dalla stipula di contratti con l'Ente;

4. il domicilio, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail;

5. la sottoscrizione dell'interessato.

La domanda dovrà essere corredata da:

• curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, comprovante l'indicazione o la descrizione degli elementi che il candidato ritenga utile per la valutazione;

• copia del documento di identità personale.

Alla domanda potrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta.

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati a presentare istanza possono presentare apposita domanda in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso ([Allegato B](#)).

Si precisa che la domanda dovrà essere compilata attraverso programmi di video scrittura.

La domanda potrà essere presentata nei seguenti modi:

a) tramite spedizione a mezzo di raccomandata indirizzata al Sindaco del Comune Siderno Piazza Vittorio veneto snc. 89048 Siderno; in questo caso, sull'esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura ***"Garante dei diritti per l'infanzia e l'Adolescenza della città di Siderno"***;

b) in formato digitale debitamente sottoscritto, tramite utilizzo della posta elettronica certificata per coloro che siano in possesso di firma elettronica qualificata o firma digitale in corso di validità (ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e D.lgs 4 aprile 2006, n. 159), alla seguente casella postale digitale certificata (PEC) dell'Amministrazione: **comune.siderno@asmepec.it**.

c) Con consegna al protocollo dell'Ente.

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda utilizzando la modulistica allegata, debitamente sottoscritta, indirizzata al Sindaco del Comune di Siderno, che dovrà pervenire secondo le modalità sopra descritte entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'Avviso sull'albo pretorio dell'Ente.

Il recapito del plico nel luogo e nel termine sopra indicati è ad esclusivo rischio del mittente.

Il rispetto della scadenza è perentorio ed, a tal fine, non farà fede il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico né il timbro postale.

ART. 6 INAMMISSIBILITA' E IRRECEVIBILITA'

Sono inammissibili, le proposte pervenute dopo il termine suddetto o consegnate in luogo diverso da quello indicato, mentre sono irricevibili quelle eventualmente pervenute prima della pubblicazione del presente bando.

Oltre alle ipotesi di inammissibilità sopra individuate, non saranno prese in considerazione le domande che risulteranno prive delle indicazioni indicate all'art. 4 ai punti 1 ... 5 e della copia del documento di identità. In caso di mancata allegazione del curriculum, si procederà alla valutazione in base alle risultanze della restante documentazione.

ART. 7 - ESITI DELLA PROCEDURA

A conclusione delle procedure istruttorie sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Siderno (RC) un apposito avviso di esito contenente l'indicazione delle istanze ammesse inserite nell'Elenco e la nomina del Garante.

ART. 8 - INFORMATIVA PRIVACY

Il Comune di Siderno informa – nelle modalità e termini esplicitati nell'Informativa allegata al presente Avviso - che, ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 2016/679, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 9 - PUBBLICIZZAZIONE AVVISO E INFORMAZIONI

La documentazione relativa al presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Siderno al seguente indirizzo: <https://www.comune.siderno.rc.it/it> e presso l'Albo pretorio del Comune di Siderno. Per ogni informazione si prega di rivolgersi al responsabile settore 1 AA.GG: Dott. Sergio Sciglitano via e-mail all'indirizzo comune.siderno@asmepec.it.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione alla presente procedura il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è individuato nel sottoscritto Responsabile del Settore 1 AA.GG.

ART. 11 - EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Comune di Siderno si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, qualora ne ravvisi la necessità, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare definitivamente la presente "manifestazione di interesse" consentendo, a richiesta degli istanti, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e delle spese eventualmente sostenute dall'interessato.

Il presente avviso non impegna, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale a procedere alla nomina del Garante qualora le istanze presentate non siano ritenute idonee allo svolgimento del ruolo da parte del Consiglio Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di disciplinare i dettagli relativi all'incarico con successivi atti

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso si rinvia a quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Il Responsabile Settore 1 AA.GG:

Dott. Sergio Sciglitano